

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) MARTINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) DI STASO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) PASQUARIELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) PETRAZZINI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARCO MARTINO

Seduta del 29/04/2021

FATTO

In data 27.8.2012 parte ricorrente stipulava con altro intermediario, poi incorporato dall'intermediario resistente, il contratto di finanziamento n. ***015 per complessivi 22.560,00 euro, da rimborsare mediante cessione *pro solvendo* del quinto della pensione in 120 rate di 188,00 euro ciascuna.

Il finanziamento veniva estinto anticipatamente nel 28.2.2017, dopo il pagamento di 53 rate di rimborso.

Parte ricorrente, previa proposizione di reclamo in data 31.8.2020, chiede all'ABF:

- il rimborso di oneri e commissioni non maturate a seguito di estinzione anticipata ai sensi dell'art. 125-*sexies* TUB per la somma di 2.509,48 euro;
- il rimborso delle commissioni di estinzione anticipata per 106,23 euro;
- il tutto oltre interessi e spese legali.

Parte resistente, costituitasi con controdeduzioni, chiede il rigetto della domanda avversaria.

DIRITTO

Le parti concordano nel ritenere che il prestito è stato estinto decorsa la 53^a rata sulle 120 originariamente previste, sulla base del seguente conteggio estintivo e lettera liberatoria.

Orbene, nella sentenza Lexitor dell'11.9.2019, la Corte di Giustizia europea ha affermato che *"l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23.4.2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori ... deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore"*, compresi quindi quelli non dipendenti dalla durata del contratto.

Con la decisione n. 26525 del 17/12/2019 il Collegio di Coordinamento, rilevato che la sentenza Lexitor impattava sui consolidati orientamenti dell'ABF in materia di rimborsabilità di oneri non maturati a seguito dell'estinzione anticipata, ha chiarito gli effetti nell'ordinamento italiano della suddetta sentenza, enunciando il seguente principio di diritto:

«A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front».

Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF».

Venendo al caso di specie, la domanda del ricorrente ha ad oggetto le voci di costo di cui alle lett. A), B), C) (al netto di euro 25,00 per spese di gestione documentale), ed F), al netto dei rimborsi già effettuati.

L'intermediario, unitamente alle controdeduzioni, ha trasmesso copia dell'atto di conferimento di incarico di mediazione.

In merito alla richiesta di restituzione della commissione applicata per l'estinzione anticipata del prestito, pari a 106,23 euro, si rileva che:

- parte ricorrente ha motivato la propria richiesta rappresentando unicamente l'assenza di oggettiva giustificazione;
- tale onere risulta previsto dalle condizioni contrattuali;
- la somma addebitata al ricorrente risulta in effetti pari all'1% del capitale residuo, come si evince dal conteggio estintivo allegato.

Con la decisione n. 5909 del 31.03.2020, il Collegio di Coordinamento, chiamato a stabilire se il diritto dell'intermediario a percepire un indennizzo equo e oggettivamente giustificato ai sensi dell'art.125-sexies, commi 2 e 3, del TUB, e che sia stato contrattualmente quantificato entro le soglie di legge, sia o meno subordinato alla dimostrazione, da parte dell'intermediario medesimo, dei costi effettivamente sostenuti e direttamente collegati al rimborso anticipato del credito, ha espresso il seguente principio di diritto:

"Sulla base delle considerazioni sopra svolte, che assorbono i quesiti posti nella ordinanza di rimessione, si può quindi enunciare il seguente principio interpretativo: "La previsione di



cui all'art. 125-sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleggi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125-sexies, comma 3, T.U.B.". In motivazione si legge in particolare: "È, invece, il ricorrente che, impugnando la efficacia della clausola contrattuale che contempla la misura dell'indennizzo entro le soglie di legge, alla quale si è contrattualmente vincolato, è tenuto ai sensi dell'art. 2697, comma 1, c.c. ad allegare e dimostrare che, nel caso specifico, tale indennizzo, volgarmente definito come "penale" di anticipata estinzione, ma concettualmente più vicino alla figura della multa penitenziale, non sia causalmente giustificato (...)".

Orbene, il Collegio di Coordinamento - premesso che «poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie» - ha ritenuto, nel caso concretamente deciso, che «il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento».

Alla luce di ciò, si riporta di seguito una tabella con l'indicazione delle somme meritevoli di rimborso a titolo di commissioni e oneri assicurativi non goduti, la cui qualificazione come up front o recurring è basata sul consolidato orientamento dei Collegi.

rate complessive	120	rate scadute	53	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	67	TAN	4,70%					
Denominazione	% rapportata al TAN							
Commissioni di istruttoria				350,00 €	Up front	117,19 €	0,00 €	117,19 €
Commissioni di attivazione				789,60 €	Recurring	440,86 €	0,00 €	440,86 €
Commissioni di gestione				1.558,24 €	Recurring	870,02 €	591,04 €	278,98 €
Commissioni intermediario del credito				3.045,60 €	Up front	1.019,75 €	0,00 €	1.019,75 €
				0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
				0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
				0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
				0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
				0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
				0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
				0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totale								1.856,78 €

Spetta dunque al ricorrente il rimborso di Euro 1857,00 – giusta arrotondamento conforme alla vigenti disposizioni sul funzionamento dell'ABF – oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Le spese di assistenza non rappresentano, per costante orientamento dei Collegi, un pregiudizio suscettibile di ristoro.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l’intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell’importo complessivo di euro 1.857,00 (milleottocentocinquantasette/00), oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI